

Oggetto: Revisione delle perimetrazioni del sistema forestale boschivo, di cui all'art. 10 del PTPR.

Con nota dell'11 febbraio 2010 il Comune di Gaggio Montano chiede chiarimenti circa le modalità procedurali da seguire per la revisione della perimetrazione degli ambiti del sistema forestale boschivo di cui all'art. 10 del PTPR ed in particolare della possibilità di praticare quanto disposto dall'art. 7.2 del PTCP.

Com'è noto, il piano territoriale paesistico regionale (PTPR) individua cartograficamente, tra l'altro, gli ambiti sottoposti alla disciplina di tutela di cui all'art. 10 delle NTA in quanto facenti parte del sistema forestale boschivo della regione.

Una prima perimetrazione di tali ambiti era prevista dalle tavole contrassegnate dal numero 2 del PTPR stesso, appartenenti alla "Carta della utilizzazione reale del suolo" della Regione Emilia-Romagna (art. 10, comma 1, e art. 3, comma I, lettera d., delle NTA nel testo originale).

Il comma 4 dell'art. 10 del PTPR richiedeva alle Province di rivedere le suddette perimetrazioni, in collaborazione con le Comunità montane, sentiti i Comuni interessati, attraverso processi generali di aggiornamento.

Quanto alle modalità procedurali da seguire per la revisione della perimetrazione del sistema forestale boschivo, la disposizione del PTPR presentava una incertezza normativa: essa stabiliva infatti che "Per la definizione delle predette delimitazioni, adottate nel contesto di strumenti di pianificazione ovvero mediante appositi atti deliberativi, valgono le norme di legge regionali relative alla formazione degli strumenti di pianificazione di competenza delle Province."

Dunque, da una parte si consentiva di adottare detta revisione delle perimetrazioni attraverso appositi atti deliberativi (diversi evidentemente dalle procedure di variante del PTCP); dall'altra si richiedeva per la loro definizione il rispetto delle procedure di variante.

Inoltre, sempre nell'art. 10, comma 4, del PTPR nel testo originario si precisava che "le modificazioni comportanti aumento dei terreni aventi le caratteristiche di cui al primo comma, in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, sono considerate mero adeguamento tecnico".

Elementi di chiarimento si possono desumere dal fatto che un analogo potere di aggiornamento della perimetrazione in parola era attribuito, sempre dall'art. 10, comma 4 del PTR nel testo originale, ai Comuni "in sede di formazione del piano regolatore generale o di variante in adeguamento al presente piano" e dall'art. 1 della L.R. n. 31 del 1993, il quale consentiva modifiche cartografiche al PRTP, ma solo "in sede di adozione dei piani regolatori di varianti generali e di varianti aventi specifica considerazione dei valori paesaggistico ambientali".

Tali previsioni dell'art. 10, comma 4, del PTPR sono state sostituite dal PTCP della Provincia di Forlì-Cesena, approvato in variante al PTPR il 14 settembre 2006, previa intesa con la Regione Emilia-Romagna, espressa con la deliberazione dell'Assemblea legislativa del 26 febbraio 2006 n. 1424.

Il nuovo testo del PTPR supera la precedente incertezza lessicale, stabilendo che "per la definizione delle predette perimetrazioni valgono le norme di legge regionali relative alla formazione degli strumenti di pianificazione di competenza delle Province."

¹ Questa disposizione è transitata nell'art. 22 della L.R. n. 20 del 2000 secondo cui: "Le proposte comunali di modifica delle previsioni dei piani sovraordinati di tutela del territorio e dell'ambiente nei settori del paesaggio, della protezione della natura, delle acque, della difesa del suolo, possono attenersi unicamente alla cartografia dei piani (comma 2) e devono essere esplicitamente previste nella delibera di adozione dei piani (comma 4).

Pertanto la revisione generale delle perimetrazioni del sistema forestale boschivo deve essere attuata nell'ambito dell' apposita variante al PTCP, da predisporla "in collaborazione con i Comuni e le Comunità montane interessate".

Inoltre, la recente legge n. 23 del 2010 in materia di paesaggio:

- conferma in capo al PTPR il compito di individuare "i sistemi, le zone e gli elementi territoriali meritevoli di tutela" e di definire "i criteri di rappresentazione, specificazione e articolazione di tali parti del territorio ai fini dell'elaborazione della cartografia dei PTCP e dei PSC (art. 40-quater, commi 2 e 3);
- attribuisce ai PTCP il compito di "fornire la rappresentazione cartografica dei caratteri e dei valori paesaggistici locali, sulla base della metodologia fissata dal PTPR"(art. 40-nonies, comma I, lettera b.).

Si richiede dunque che le zone di tutela paesaggistiche siano specificamente individuate dal piano regionale e che il PTCP provveda alla loro puntuale rappresentazione cartografica.

In sintesi, per la specifica rilevanza costituzionale dell'interesse alla tutela paesaggistica del territorio, il nuovo art. 10 del PTPR e la L.R. n. 23 del 2010, non ammettono strumenti che operino una generale revisione degli ambiti di tutela al di fuori dei processi di pianificazione.

Nell'ambito di tale quadro normativo di primario rilievo costituzionale, la L.R. n. 6 del 2009, con il nuovo art. 27-bis della L.R. n. 20 del 2000, ha inteso quantomeno sottoporre gli aggiornamenti cartografici del quadro conoscitivo del piano e delle conseguenti previsioni del piano ad una procedura semplificata di variante al PTCP, la quale consente di sostituire la conferenza di pianificazione con una consultazione scritta dei soggetti che svolgono funzioni nel campo del governo e tutela del territorio e dell'ambiente, e riduce della metà i termini per l'espressione delle valutazioni regionali sulla variante stessa.

D'altra parte, occorre considerare che ai sensi dell'art. 142, comma I, letto g) del D.Lgs. n. 42 del 2004, occorre fare riferimento alla definizione normativa di bosco di cui all'art. 2, commi 2 e 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, per individuare sia gli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico (e alla conseguente autorizzazione) sia il sistema forestale boschivo sottoposto alla tutela di piano.

Questo riferimento unico è stato recepito di recente nell'ordinamento regionale dall'art. 63 della L.R. n. 6 del 2009, che ha stabilito l'immediata applicazione del comma 6 dell'art. 2 del D. Lgs. n. 227 del 2009, in attesa dell'approvazione della normativa regionale di cui al comma 2 della medesima disposizione.

Pertanto, fino alla revisione generale delle perimetrazioni del sistema forestale boschivo, da attuarsi attraverso apposita variante al PTCP con le modalità indicate in precedenza, si pone la necessità di consentire di svolgere, caso per caso, verifiche circa la sussistenza per i singoli ambiti dei requisiti che connotano le aree boscate, previsti dal citato art. 2, comma 6, del D. Lgs. n. 227 del 2009.

A questa funzione, temporanea e preliminare, può assolvere il procedimento di accertamento di cui all'art. 7.2 del PTCP, purché riferito a rettifiche non sostanziali relative ad ambiti di limitata estensione, ed in attesa che sia espletata la revisione generale delle perimetrazioni di cui al PTCP, secondo le procedure di cui agli articoli 27 o 27 -bis della L.R. n. 20 del 2000.

Cordiali saluti.

Gian Carlo Muzzarelli